

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1649

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

di concerto col Ministro per le politiche europee

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2007

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comu-
nitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

ONOREVOLI SENATORI. - La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, prevede che gli Stati membri provvedano affinché, a decorrere dal 1° luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali del settore elettrico, e, quindi, anche i clienti domestici.

La legislazione italiana ha semplicemente introdotto al suo interno tale scadenza, con la legge 23 agosto 2004, n. 239, ma senza definire quali regole e quali regimi di tutela si applichino ai clienti finali.

Lo stato dell'*iter* parlamentare del disegno di legge approvato nel giugno 2006 dal Governo per il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, recentemente licenziato dalla competente Commissione del Senato in prima lettura (Atto Senato n. 691-A) non consente di adottare il previsto decreto delegato in tempo utile.

È necessario che l'ingresso del mercato domestico nel mercato libero avvenga con regole certe, mantenendo inalterati i livelli di tutela dei clienti previsti dalle norme comunitarie; è altresì necessario ed urgente ridefinire il trattamento riservato ai clienti liberi che sono rimasti, di fatto, all'interno del mercato vincolato (piccole industrie, professionisti, artigiani) per i quali la Commissione europea ha già rilevato elementi di non conformità dell'ordinamento nazionale alle direttive in materia e, tra l'altro, un eccesso di «tutela regolatoria» con proprio parere motivato del 12 dicembre 2006.

Nonostante le risposte fornite dallo Stato italiano e la comunicazione sull'avvenuta presentazione di un disegno di legge *ad hoc*, la Commissione europea ha ritenuto non sufficienti le risposte; la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha recentemente segnalato che, in assenza

di fatti nuovi, nella riunione «infrazioni» del 27 giugno prossimo sarà proposto per l'Italia il ricorso in Corte di giustizia.

L'intervento tramite decretazione d'urgenza si rende dunque indispensabile per evitare sanzioni allo Stato italiano e rischi nella regolarità e nei prezzi delle forniture a tutti i clienti domestici italiani, come messo anche in luce dalla recente comunicazione del 14 maggio scorso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Parlamento e al Governo.

Data l'imminente scadenza del termine previsto dalla citata direttiva UE, è necessario rivedere il servizio di vendita per i clienti che non scelgono il proprio fornitore e la regolazione dei meccanismi di tutela per i clienti finali attraverso disposizioni d'urgenza, di valenza anche transitoria, rivedibili quindi alla luce del completamento dell'*iter* parlamentare secondo i principî ed i criteri che saranno dati dal Parlamento.

La prima fase dell'avvio della riforma, che coprirà verosimilmente il secondo semestre 2007, dovrebbe essere caratterizzata da un elevato grado di continuità con l'attuale servizio di vendita per i clienti del mercato domestico, pur nel rispetto dei principî della direttiva e ferma restando la possibilità fin dal 1° luglio 2007 di scegliere liberamente il proprio fornitore.

Le norme d'urgenza che si propongono riguardano la modifica delle disposizioni dell'ordinamento nazionale che oggi si pongono in contrasto o che non sono adeguate rispetto alla completa liberalizzazione del mercato, in un'ottica di transizione graduale ed evolutiva del mercato, e prevedono quanto segue:

1) al comma 1, si dispone l'obbligo di separazione societaria tra l'attività di vendita e l'attività di distribuzione. La norma

esclude da tale obbligo le imprese di minori dimensioni (fino a 100.000 clienti finali), secondo una facoltà prevista dalla direttiva. Si dà attuazione inoltre alle disposizioni in materia di separazione funzionale delle attività di gestione di infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale dalle altre attività che non siano direttamente ad esse connesse, al fine di assicurare una gestione di tali sistemi effettivamente indipendente e trasparente, tale da consentire lo sviluppo di una maggiore concorrenza nelle forniture di energia al cliente finale. La mancata introduzione finora di tali disposizioni nell'ordinamento italiano per i settori della distribuzione e trasporto di energia ha dato luogo a due procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea e pertanto la loro attuazione ha carattere di urgenza. Si ritiene necessario estendere tali previsioni anche per le attività di stoccaggio di gas naturale, considerato che esse sono svolte per la quasi totalità da impresa totalmente controllata dall'operatore dominante. La norma comprende anche l'obbligo per le imprese distributrici di gestione trasparente e non discriminatoria dei dati sulla misura dell'energia fornita ai clienti, informazione indispensabile per la formulazione di opzioni commerciali e la gestione delle forniture, eliminando un'evidente distorsione di mercato derivante dall'asimmetria informativa tra società di vendita appartenenti a gruppi integrati con la distribuzione e società non integrate;

2) al comma 2 si stabilisce la disciplina della fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali - domestici e non - che possono essere inclusi nel regime di tutela di cui all'articolo 3 della direttiva comunitaria, fino a che non scelgono un proprio fornitore, e la conferma del regime attuale per i clienti domestici del settore del gas naturale. Si propone che a decorrere dal 1° luglio 2007 le modalità di tutela nella vendita siano simili a quelle oggi vigenti nel mercato vincolato, che vede il servizio di *default supplier* affidato ai distributori e l'approvvigionamento affidato al-

l'Acquirente Unico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La prosecuzione delle attuali condizioni risponde ad un'esigenza di contenimento dei costi del sistema, rapidità di implementazione e gradualità nell'introduzione delle nuove regole del mercato e, pertanto, si ritiene giustificata rispetto ad altre ipotetiche soluzioni, ferma restando la possibilità, in futuro, di superare tale assetto; in tale contesto, anche i piccoli clienti continuano ad essere tutelati dalle economie di scala derivanti dall'approvvigionamento tramite Acquirente Unico. Il sistema attuale deve, tuttavia, essere integrato dalla separazione tra la distribuzione e la vendita, per le imprese ancora integrate, secondo quanto indicato al comma 1. Occorre distinguere due categorie di clienti, in relazione al grado di tutela accordabile:

- clienti domestici, per i quali in coerenza con quanto previsto dalla direttiva si propone, in assenza di fornitura sul mercato libero, che sia garantita l'erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale;

- clienti finali non domestici, per i quali, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva e sulla base del parere motivato emesso dalla Commissione europea il 12 dicembre 2006, è necessario diversificare le forme di garanzia, riservando il regime previsto per i clienti domestici solo alle piccole imprese connesse in bassa tensione, aventi i requisiti in termini di numero di dipendenti e volume di fatturato annuo di cui all'articolo 3 della direttiva. Per gli altri clienti non domestici, in parte ancora compresi nel mercato vincolato, si rinvia alle previsioni di cui al comma 4;

3) al comma 3, si disciplinano le condizioni per il servizio di «fornitura automatica» di energia elettrica, secondo condizioni *standard* definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che i distributori o venditori hanno l'obbligo di inserire tra le loro opzioni commerciali. Ciò rende effettivo il sistema di

garanzie previsto dalla direttiva e fornisce ai clienti un livello di informazione necessaria anche per comparare le offerte provenienti dal mercato libero, con ciò rendendo reale e sostanziale il diritto di scelta del fornitore. L'approvvigionamento per tali clienti continua ad essere in capo all'Acquirente Unico, che acquista energia mediante operazioni di mercato e determina in tal modo il costo medio della fornitura. La norma conferma la medesima possibilità di individuazione di prezzi di riferimento anche per le forniture di gas ai clienti civili e fa salvi i poteri di intervento attribuiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, in situazioni di alterazione del servizio e aumenti ingiustificati dei prezzi per i clienti senza fornitore;

4) al comma 4, sono stabilite le modalità di regolazione del servizio di «fornitore di ultima istanza», ossia quello erogato transitoriamente ai clienti non domestici non rientranti nel regime di tutela di cui al comma 2, che non hanno scelto un fornitore o che transitoriamente abbiano perso il fornitore, allo scopo di garantire la continuità del servizio. La norma prevede l'emanazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico di indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di norme per il riordino di tale servizio attraverso gare pubbliche, secondo il modello già in uso nel settore del gas naturale, e a condizioni che incentivino il passaggio di tali clienti al mercato libero. Nel frattempo, il servizio è affidato alle imprese di distribuzione, anche tramite la società di vendita connessa, che sono libere di approvvigionarsi sul mercato, ma che sono tenute a praticare condizioni e prezzi predeterminati, in ragione della funzione pubblica ad essi temporaneamente affidata;

5) al comma 5, sono dettate le norme necessarie per rendere effettivo l'obbligo, previsto dall'articolo 3 della citata direttiva 2003/54/CE, di fornire ai propri clienti le informazioni sul *mix* di combustibili utilizzati

per la produzione dell'energia elettrica fornita. Si sottolinea che si tratta di uno dei temi specificamente oggetto della procedura di infrazione comunitaria, non altrimenti sanabile, oltre che di una norma rilevante ai fini della consapevolezza di scelta dei consumatori;

6) al comma 6, sono dettate le norme necessarie a garantire, in forme funzionalmente connesse alla completa apertura del mercato elettrico, la continuità delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico. Le attuali disposizioni, contenute in due decreti ministeriali del 2006, possono costituire base giuridicamente inadeguata per continuare un'attività di rilevante interesse pubblico, che la stessa Commissione europea, con decisione del dicembre 2006, ha ritenuto conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato. La ripresa delle attività si rende particolarmente urgente in connessione alla riorganizzazione del mercato elettrico e alle nuove scadenze poste dal processo di liberalizzazione.

* * *

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non è stata redatta la relazione tecnica, in quanto:

- i commi 1 e 2 regolano la disciplina privatistica con effetti su istituti quali il mercato, la concorrenza e l'assetto di *governance* societaria e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. I compiti di cui ai commi 3 e 4 rientrano nelle più generali attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e sono assolti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- il comma 5 attua l'obbligo comunitario di informazione al consumatore sulla composizione del *mix* energetico comples-

sivo (da fonti rinnovabili e/o tradizionali) per la produzione dell'energia elettrica fornita di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della citata direttiva 2003/54/CE, la cui mancata attuazione è stata oggetto dei rilievi della Commissione europea nella procedura d'infrazione 2006/2057, chiusasi con parere motivato e per la quale è stato preannunciato l'imminente ricorso alla Corte di giustizia che comporterebbe la sicura condanna dello Stato italiano. Trattandosi di un obbligo informativo a carico dei fornitori da inserire nella fattura e nel materiale pubblicitario inviati al cliente finale non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

- il comma 6 prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, nonché adotti le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, anche mediante gli accordi di programma triennali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006, e prorogando per pari importi le attività per gli anni 2007 e 2008. La ricerca e lo sviluppo nel settore elettrico rientra tra gli oneri generali di sistema previsti dal decreto legislativo n. 79 del 1999 e individuati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000. Detti oneri, a valere sulla tariffa dell'energia elettrica, sono gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e confluiscono su un apposito Fondo istituito con il suddetto decreto. Fra gli scopi della ricerca di sistema vi è quello di consentire, nel medio e lungo termine, e con l'apporto economico degli utilizzatori dell'energia elettrica, uno sviluppo del sistema elettrico coerente con le necessità

economiche e sociali del Paese, nel rispetto dell'ambiente.

Il citato decreto 8 marzo 2006 ha previsto, fra l'altro, che per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale *ex* articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, il Ministero dello sviluppo economico stipuli accordi di programma triennali con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica. Detti soggetti sono stati individuati nell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nella società Centro elettronico sperimentale italiano - CESI ricerca Spa e nell'Istituto per la promozione industriale (IPI) (si veda il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006) che hanno già presentato proposte di programmi di ricerca a valere sul triennio 2006-2008.

Il regime che l'Italia intende applicare al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico è stato dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca (si veda la decisione della Commissione europea 20 dicembre 2006 n. (2006) 6681 def).

Le risorse per le attività di ricerca relative all'anno 2006, previste dal presente decreto sono già disponibili presso la Cassa conguaglio del settore elettrico ed ammontano attualmente ad oltre 150 milioni di euro dei quali 61 milioni di euro per l'attuazione degli accordi di programma e i rimanenti 89 milioni di euro da assegnare tramite gara pubblica. Per gli anni 2007 e 2008 le attività di ricerca e sviluppo sono prorogate per un pari importo, che sarà garantito attraverso l'apposita componente tariffaria determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a valere sulla tariffa elettrica.

La disposizione in esame non comporta quindi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le componenti tariffarie che finanziano il Fondo non sono a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007.

Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura d'infrazione 2006/2057;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'ener-

gia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni *standard* di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.

5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del *mix* energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2007.

NAPOLITANO

PRODI - BERSANI - BONINO

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

